

COMUNE DI VIMERCATE
Provincia di Monza e Brianza

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE DELLA FARMACIA ALL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE
COMUNALI VIMERCATESI**

Scrittura Privata NSR Rep. n. 7529 del 06.12.2016

Il giorno **sei** del mese **dicembre** dell'anno **duemilasedici**, nella sede municipale del comune di Vimercate

FRA

- 1) Il dott. Sandro De Martino nato a Napoli il 27 ottobre 1969 il quale interviene e stipula il presente contratto non in proprio ma in qualità di Segretario Generale, con i poteri di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Vimercate, con sede in Piazza Unità d'Italia, codice fiscale 02026560157 e partita I.V.A. 00728730961, presso il quale assume il domicilio;
- 2) Il dott. Pietro Meneghetti nato a Treviso il 9 maggio 1955, il quale interviene in qualità di Presidente dell'"Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi " con sede a Vimercate in via Don Lualdi 6 a Vimercate, C.F. e P. I.v.a. 02211980962, sede presso cui l'intervenuto elegge domicilio, a ciò autorizzato;

PREMESSO CHE

- 1) Con deliberazione n. 28 del 1 marzo 1971, protocollo 3885/356 il Consiglio Comunale ha provveduto all'"Assunzione in gestione comunale mediante azienda speciale municipalizzata della nuova farmacia di Ruginello";
- 2) Il Comune in esecuzione del dettato normativa allora vigente nel corso del 1992 ha trasformato i servizi farmaceutici in precedenza gestiti dall'azienda municipalizzata nell'azienda speciale di cui trattasi, denominata "Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi" di seguito per brevità azienda,
- 3) l'art. 114 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ha autorizzato i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante affidamento diretto ad aziende speciali, così come previsto in particolare per il settore farmaceutico dagli artt. 10 e 12 della L. 8.11.1991 n. 362/1991;
- 4) il predetto art. 114 del D. Lgs. 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio e l'Azienda avvenga mediante contratti di servizio. Si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda Speciale al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda Speciale ed il perseguimento degli obiettivi del Comune;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Art. 1 RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Art. 2 FINALITA' DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'Azienda ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente articolo 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.
2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, dell' art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1710 C.C.

Art. 3 OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e l'Azienda in quanto affidataria della gestione della Farmacia per lo svolgimento del servizio farmaceutico, di seguito per brevità servizio.
2. L'Azienda ha per oggetto prevalente e principale:
 - La gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche, private ed alle ASST, l'informazione e l'educazione sanitaria, l'esercizio di servizi parasanitari non soggetti ad autorizzazione specifica.

Nell'ambito dei propri compiti provvede:

- a) alla dispensazione ed alla distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
- b) alla vendita al pubblico di parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria e prodotti per l'infanzia, nonché quelli per l'igiene personale;
- c) alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici.

Art. 4 PRINCIPI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI, OBIETTIVI STANDARD

1. L'Azienda nell'espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.
2. L'Azienda si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e, in particolare:
 - a) eguaglianza. L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche



quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata, immotivata ed arbitraria discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, l'Azienda è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di *handicap*.

- b) imparzialità. L'Azienda ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
- c) continuità. L'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi l'Azienda deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- d) partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 dal capo V articoli 22 e seguenti così come modificati dalle successive disposizioni di legge. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
- e) efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. L'Azienda adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi nel rispetto del dettato del quarto comma dell'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i..

Art. 5 CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, l'Azienda dovrà emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigersi in conformità a quanto previsto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 461.

I principi previsti nell'art. 4 saranno espressamente dettagliati, specificati in quanto a contenuto e modalità di rilevazione, nella Carta della qualità dei servizi di cui al precedente comma 1, da redigere entro un anno dalla data di stipula del contratto di servizio.

Nella carta della qualità dei servizi si dovrà tenere conto di eventuali accordi o convenzioni aggiuntivi rispetto al presente atto.

Art. 6 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore. Sono pertanto da rispettare le prescrizioni di cui alla L. 146/1990 e s. m. ed i..
2. In caso di abbandono o sospensione, o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà sostituire direttamente, o tramite



altro soggetto gestore , l'Azienda per l'esecuzione d'ufficio del servizio, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso gestore, ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al gestore. A tutela dei diritti degli utenti, in caso di scioperi, l'Azienda deve comunque assicurare un servizio minimo essenziale consistente nel garantire l'apertura a "porte chiuse" e nei normali orari di vendita, di almeno un punto vendita che assicuri la distribuzione dei farmaci a carico del S.S.N. e dei c.d. "farmaci salva vita" ancorché questi ultimi siano a carico dell'utenza. L'Azienda si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze Comunali.

Art. 7 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio è affidato da parte del Comune all'Azienda per un periodo pari a 6 anni , con scadenza al 31/12/2021.

Il contratto alla scadenza può essere rinnovato, esclusivamente in forma espressa, mediante formale comunicazione da notificarsi con almeno sei mesi di preavviso dalla naturale scadenza.

Art. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio non comporta il pagamento di alcun corrispettivo da parte dell'Azienda.

Art. 9 OBBLIGHI DELL'AZIENDA


1. Per l'espletamento dei servizi l'Azienda si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia nonché delle norme che dovessero insorgere in costanza del rapporto contrattuale.
2. Per garantire il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda si obbliga a disporre di strutture operative, di locali, di attrezzature e personale idonei ed adeguati allo svolgimento dei servizi medesimi.
3. L'Azienda si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa o tributo previsti per legge a carico dell'Azienda stessa.

Art. 10 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato all'Azienda con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 11 CONTROLLO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E VIGILANZA

1. Il Comune si riserva, in qualunque momento e previo avviso alla Direzione Aziendale,
 - a) di attivare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio – quali ricerche di mercato, indagini demoscopiche, analisi merceologiche;
 - b) di effettuare visite nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione dell'Azienda, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa;
 - c) di effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
2. L'Azienda sarà preventivamente invitata a partecipare alle operazioni di controllo, sarà tenuta a prestare la più ampia collaborazione nell'espletamento delle predette attività, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.



3. L'Azienda sarà altresì obbligata a fornire tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli da parte del Comune, comunque nel rispetto dei limiti dettati dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' tassativamente vietata all'Azienda la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi dei servizi derivanti dal presente contratto, né è ammissibile la cessione del ramo d'azienda.

Art. 13 ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

1. L'Azienda sarà responsabile del corretto espletamento del servizio nei confronti di terzi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa, per quanto di esclusiva responsabilità dell'Azienda medesima.
2. L'Azienda dovrà autonomamente provvedere alla stipula di assicurazioni per la responsabilità civile derivate dall'attività esercitata, oltre alle assicurazioni di legge.
3. L'Azienda rimane l'unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza per quanto di esclusiva responsabilità dell'Azienda medesima.

Art. 14 PERSONALE

1. E' fatto obbligo all'Azienda di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale. Essendo il gestore incaricato di pubblico servizio il personale dovrà essere munito di cartellino identificativo o altro idoneo strumento che ne consenta l'identificazione da parte dell'utenza.
2. L'Azienda, in qualità di datore di lavoro, eserciterà tutte le incombenze previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro

Art. 15 INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti imputabili all'Azienda, siano state accertate:
 - a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche,
 - b) sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni, a seguito di diffida formale da parte del Comune,
 - c) intervenute procedure concorsuali a carico dell'Azienda,
 - d) l'Azienda abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia legalmente e giuridicamente tenuta.
2. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Azienda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune. L'Azienda avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito.
3. In caso di inadempimento che non dia luogo a risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, potrà essere comminata una sanzione pecuniaria secondo la procedura di contraddittorio sopra indicata ed il cui importo potrà variare in funzione della gravità dell'inadempimento e/o disservizio, da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00=.



4. Per le vertenze e/o controversie, di qualunque genere, che dovessero sorgere tra Comune ed Azienda è competente, in via esclusiva ed inderogabile, il foro del Tribunale di Monza; è espressamente escluso l'arbitrato.

Art. 16 REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è da stipulare con scrittura privata e da registrare solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione sono a carico dell'Azienda.

ART. 17 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al codice civile ed alle leggi in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

Per l'Azienda Speciale
Il Presidente del C.d.A.

Dott. Pietro Meneghetti

Per il Comune di Vimercate
Il Segretario Generale

Dott. Sandro De Martino



[Handwritten signature]